



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Borgo San Lorenzo, 30/06/2015

**Alla Clientela in indirizzo**

**Oggetto: Rapporto di lavoro accessorio – VOUCHER.**

Lo Studio comunica che con l'entrata in vigore (25 Giugno 2015) del Decreto Legislativo n.81 del 2015, sono intervenute rilevanti modifiche ai rapporti di lavoro ad oggi stipulabili, per le quali lo Studio si impegnerà ad illustrare le novità mediante apposita circolare.

In primis trattiamo quanto modificato dal suddetto decreto in termini di **lavoro accessorio – Voucher**,

**Modalità di acquisto** – I committenti imprenditori o professionisti possono acquistare voucher **esclusivamente** attraverso modalità telematiche. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Il relativo valore nominale (ad oggi € 10,00 orari) potrà essere oggetto di variazione con prossimo decreto del Ministero del Lavoro.

**Limite annuo** – per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a **7.000 euro** nel corso di un anno civile. Fermo restando detto limite, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a **2.000 euro**. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di **3.000 euro** di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Per il settore agricolo rammentiamo che restano vigenti i requisiti soggettivi previgenti previsti per ciascun prestatore di lavoro.

**Divieti** – è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro a voucher nell'ambito dell'esecuzione di appalto di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Attivazione/Comunicazione** – i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Carlo Alberto Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Territoriale del Lavoro competente, **attraverso modalità telematiche**, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito con apposita nota, che al fine di approfondire l'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio in capo alle Direzioni territoriali del lavoro, **sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.**

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e rammentando che i nuovi obblighi concernenti le modalità di acquisto risultano già in essere, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

**STUDIO PINI & ASSOCIATI**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale